

**COMUNE DI PALESTRO
PROVINCIA DI PAVIA**

REGOLAMENTO COMUNALE
C.O.S.A.P.
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- DEL. C.C. N° 44 DEL 18/12/1998	ESEC.	22/03/99
- DEL. C.C. N° 3 DEL 09/03/1999	ESEC.	22/03/99

CAPO I^o **DISPOSIZIONI GENERALI** **AMMINISTRATIVE**

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni e le concessioni, nonché le relative procedure per il rilascio il rinnovo e la revoca in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare all'art. 63 del D.Lgs 15/12/1997, n°446.

Art. 1 **Disciplina per il rilascio della concessione** **e/o autorizzazione di occupazione**

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal *Funzionario Responsabile (ex art. 51, comma 3, L. 142/90 e successive modifiche)* su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente Ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere, documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art.3

Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1/2 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art.4

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente Autorità comunale sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art.2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
7. In caso di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Comune trasmette al concessionario del servizio copie degli atti di concessione e di autorizzazione rilasciate.

Art.5 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 6

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli e comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 7

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione :
 - le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato ;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli ;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione ;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 7 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 2 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea ;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art.8

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse .
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato in anticipo per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art.9

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, o nel caso di affidamento in concessione agli incaricati del concessionario del servizio, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 10

Occupazioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione ;
- che si protraggano oltre il termine, derivanti dall'assenza di rinnovo della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

Resta a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie e riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni con le modalità previste dall'art.31 del presente regolamento.

Art.11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizioni di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II^o **DISPOSIZIONI GENERALI** **PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art 12 **Suddivisione del territorio in categorie**

Ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le strade le aree e gli spazi del Comune di Palestro sono classificate in due categorie in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come da elenco di classificazione allegato al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 13 **Tariffe**

1. *L'indicazione analitica delle tariffe, sulla base di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, è determinata dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio stesso;*
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza della località ed è applicato in base alla superficie occupata.
A tale effetto le strade, gli spazi e le aree pubbliche sono classificate in 2 categorie in rapporto alla loro importanza, come previsto all'art. 12.
3. Alle strade o spazi appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa nella proporzione del 100% .
La seconda categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla prima.

Art. 14 **Soggetti passivi**

1. Il canone è, dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 15

Durata dell'occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 16

Criterio di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse rapportato al metro quadrato o al metro lineare.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa deliberate e/o dei coefficienti di valutazione ove previsti tenuto conto che alla tariffa base corrisponde il coefficiente 1. L'indicazione dei coefficienti moltiplicativi sulla tariffa base è corrispondente alla maggiorazione o riduzione indicata.
4. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime o alle relative fasce orarie.
I tempi di occupazione, e le relative misure di riferimento o i coefficienti di valutazione sulla tariffa base ove previsti, sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento. L'indicazione dei coefficienti moltiplicativi è corrispondente alla maggiorazione o riduzione indicata.

5. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 20 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Art.17 **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Il canone dovuto per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolto da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art.18 **Distributori di carburante**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuto un canone annuo in base alla tariffa deliberata - pari a coefficiente 1.
2. Il canone è applicato sulla base dei seguenti criteri :
 - a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri ;
 - b) se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto ogni mille litri o frazione di mille litri ;
 - c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati fra loro, il canone è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi ;
 - d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi il canone è applicato autonomamente per ciascuno di essi .
3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all'art.16 del presente regolamento.

Art. 19

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa - (pari a coefficiente 1).

Art. 20

Occupazioni temporanee

Criteri di riferimento

1. Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti fasce orarie :
 - fino a 12 ore non frazionabili : riduzione del 50 per cento ;
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore : tariffa intera.
2. Per le occupazioni temporanee il canone si applica : fino a 14 giorni tariffa intera ; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 50 per cento di riduzione ; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione a fronte del pagamento anticipato del canone dovuto.

Art.21

Occupazione sottosuolo e soprassuolo con condutture cavi e impianti a carattere permanente

1. Il canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate.

2. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nello esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L. 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone anno di L. 1.000.000.-. Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.
3. Superata la fase di prima applicazione (primi due anni) il canone relativo alle occupazioni di cui al comma precedente verrà determinato applicando una riduzione del 50% delle relative tariffe deliberate.

Art. 22

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI, A CARATTERE TEMPORANEO

1. Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere il canone è applicato forfettariamente in funzione dello sviluppo chilometrico dell'occupazione stessa o frazione ed è determinato sulla base della tariffa deliberata - coefficiente 1.

In sede applicativa si terrà conto delle seguenti specificazioni :

- la tariffa deliberata è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al Km lineare ;
- per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni il canone è maggiorato del 30% se l'occupazione è contenuta tra i trenta ed i novanta giorni, del 50% se l'occupazione è di durata superiore a novanta e non oltre i 180 giorni, del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni.

Art. 23

Maggiorazioni del canone

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa base è aumentata del 25 per cento - (pari a coefficiente 1.25).

2. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30 per cento - (pari a coefficiente 1.30).

Art. 24 **Riduzione del canone permanente**

Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone :

1. Per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta :
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento ;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 10 per cento.
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq. del 10 per cento.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 65 per cento (pari a coefficiente 0.65).
3. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico le tariffe sono ridotte al 30 per cento - (pari a coefficiente 0.30)

Art. 25 **Riduzione del canone temporaneo**

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 65 per cento - pari a coefficiente 0.65.
2. Per le occupazioni realizzate con tende e simili la tariffa ordinaria è ridotta del 70 % (pari a coefficiente 0,30) : ove le tende siano poste a copertura di banchi o comunque di aree pubbliche già occupate il canone va determinato solo per la parte eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50 % - pari a coefficiente 0.50 -;
4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta dell'80% - pari a coefficiente 0.20 .
Inoltre, per tali concessioni, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq. ;

5. Per le occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80% (pari a coefficiente 0.20) ;
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% a fronte del pagamento anticipato del canone.
7. La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 50% - pari a coefficiente 0.50.

Art. 26

Esclusioni dal canone

1. **Sono esclusi dal pagamento del canone :**

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere ;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci ;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima ;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali ;

2. Sono inoltre escluse le seguenti occupazioni occasionali :

- a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose ;
- b) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti coperti di durata non superiore ad un'ora ;
- c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili ;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

3. Il canone non si applica inoltre :

- 1. Alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali.
- 2. Ai passi carrabili, ai semplici accessi carrabili o pedonali.
- 3. Alle occupazioni effettuate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 27
Versamento del canone

- 1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione
- 2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
- 3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, il canone è corrisposto mediante versamento con apposito modulo di cui al comma precedente o mediante pagamento diretto con contestuale rilascio di quietanza entro il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.
Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone va effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
5. Per le occupazioni con canone d'importo complessivo superiore a £.500.000 è consentito il pagamento in quattro rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

Art. 28 **Rilevamenti - accertamenti del canone**

1. In riferimento alle concessioni o autorizzazioni rilasciate si procede in primo luogo al controllo delle relative occupazioni sul territorio, alla verifica dei versamenti effettuati, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi si provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al soggetto passivo.
2. In presenza di occupazione abusiva si procederà con l'emissione di un apposito avviso in cui è fatto riferimento al verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, che dovrà contenere l'indicazione del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta, degli interessi e del termine di pagamento.
3. Nei casi di ritardo o inesattezza nel pagamento del canone dovuto si emetterà apposito avviso senza verbale di contestazione contenente le indicazioni del canone, della sanzione amministrativa pecuniaria, degli interessi e il termine di giorni sessanta per il pagamento onde non incorrere nella decadenza della concessione o autorizzazione.
4. Gli avvisi saranno notificati anche a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento entro il terzo anno dalla data della rilevazione.

Art. 29 **“ Rimborsi ”**

Gli aventi diritto possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

Art. 30 **“ Riscossione coattiva ”**

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata dal Comune o dal concessionario con l'emissione dell'atto ingiuntivo di cui al R.D. 639 del 14 Aprile 1910.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva verranno addebitate all'insolvente.

Art. 31 **Sanzioni - interessi**

1. Per le occupazioni abusive accertate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 %.
2. In caso di ritardato pagamento del canone dovuto si applica la maggior sanzione amministrativa pecuniaria del 30 % del canone non versato.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi di legge.
4. Le sanzioni indicate nei punti precedenti si applicano indipendentemente da quelle stabilite dall'art.20 - commi 4 e 5 del D.Lgs 30 aprile 1992, n°285. *R.d.S.*

CAPO IV°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è istituito a decorrere dal 1 gennaio 1999. I soggetti già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza dalla predetta data, sono tenuti al pagamento del suddetto canone nella misura, alla scadenza e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione della suddetta entrata patrimoniale è gestita direttamente.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

Occupazioni permanenti coefficienti e tariffe PER METROQUADRO

TIPOLOGIA	Coef.	Tariffa	
		I°cat.	II°cat.
A) Occupazioni ordinaria del suolo comunale	1	40.000	20.000
		E. 20,65	
B) Occupazioni ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0.65	27.000	13.500
C) Occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.	0.30	12.000	6.000
		E. 6,10	
D) Occupazioni Permanenti con autovetture adibiti a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	-	-	-

E. 1936, 27

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO
COEFFICIENTI E TARIFFE PER MQ.

TIPOLOGIA	Coef.	Tariffa		Tariffe
		I°cat.	II°cat.	
A) Occupazioni temporanee del suolo	1	2.000	1.000	
B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale.	0.65	1.350	675	
C) Occupazioni con tende e simili	0.30	600	300	
D) Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante	1.25	2.000	1.000	
E) Occupazioni realizzate da Venditori Ambulanti Pubblici esercizi e produttori agricoli .	0.50	1.000	500	
F) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante	0.20	400	200	
G) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	-	-	-	
H) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia € 1000 X GIORNO X MQ	0.50	1.000	500	
I) Occupazioni realizzate per manifestazioni politiche, culturali o sportive	0.20	400	200	
L) Occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni o a carattere ricorrente		- 50%	-50%	

**OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON
CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.
coefficienti e tariffe PER KM. LINEARE**

TIPOLOGIA	Coef.	Tariffa		Tariffe
		I°cat.	II°cat.	
A) Occupazioni con condutture cavi e impianti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (art.63 comma 2 lettera f 446/97)	Per Km Canone	Lineare o annuale	frazione forfettario 400.000	200.000
B) Occupazione permanente del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti ecc. delle reti di erogazione dei pubblici servizi.	Canone	Annuale 50.000	Comples- sivo 25.000	
C) Occupazione a carattere temporaneo del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi impianti, etc. fino a 1 km lineare				
per durata non superiore a 30 gg.		20.000	10.000	
per durata superiore a 31 gg. fino a 90 gg.		26.000	13.000	
per durata superiore a 91 gg. fino a 180 gg.		30.000	15.000	
per durata superiore a 181 gg.		40.000	20.000	
D) Occupazione a carattere temporaneo del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi impianti, etc. superiore al km lineare				
per durata non superiore a 30 gg.		30.000	15.000	
per durata superiore a 30 gg. fino a 90 gg.		39.000	19.500	
per durata superiore a 90 gg. fino a 180 gg.		45.000	22.500	
per durata superiore a 180 gg.		60.000	30.000	
E) Distributori di carburanti	Centro	60.000	-	
	Zona Limitrofa	50.000	-	
	Sobborgo	30.000	-	
	Frazione	10.000	-	
F) distributori di tabacchi	Centro	20.000	-	
	Zona limitrofa	15.000	-	
	Frazione	10.000	-	